Nuovo CNM 2026+: ecco ciò che abbiamo raggiunto

Di seguito i risultati raggiunti:

- Durata del Contratto di sei anni.
- Nessuna trattativa salariale durante questo periodo, salvo in caso di rincaro straordinario superiore al 2%.
- Durante la durata contrattuale di sei anni, i salari minimi sono legati all'andamento del rincaro.
- Il rischio in materia di rincaro dei salari effettivi durante la durata contrattuale è ripartito tra datore di lavoro e dipendente con regole ben definite:
- Nel 2026 non è prevista alcuna compensazione del rincaro sui salari effettivi.
- Negli anni seguenti è concordata una compensazione parziale del rincaro in franchi, calcolata sul rincaro di settembre e sul salario minimo della classe salariale C nella zona salariale blu. Tale importo sarà comunicato annualmente dalle parti contraenti e dichiarato DOG.
- Nel quarto e quinto anno, il rincaro sarà inoltre ridotto di 0,25 punti percentuali, tenendo conto della riduzione del tempo di viaggio.
- Nel sesto anno, la compensazione del rincaro si baserà generalmente sul salario minimo medio. È possibile tenere conto degli aumenti salariali individuali concessi nel quarto e nel quinto anno.
- Il principio secondo cui ogni anno devono essere condotte trattative sui salari effettivi e minimi non è più contemplato nel CNM.
- Passaggio alla pianificazione dell'orario di lavoro in base all'anno civile (da gennaio a dicembre).
- Più flessibilità e maggiore margine di manovra per l'orario di lavoro tramite i seguenti fattori:
- Orario di lavoro annuale di 2112 ore invariato.
- Introduzione della possibilità di un modello di orario di lavoro compensato a partire dal 1° gennaio 2027.
- Conto delle ore supplementari con una fascia da -20 a +120 ore (da -50 a +120 ore nel modello compensato).
- Abolizione del supplemento per le ore di lavoro comprese tra 48 e 50.
- Eliminazione della data di pagamento obbligatoria, sostituita dalla possibilità di riportare le ore supplementari all'anno successivo.
- Possibilità di creare un conto vacanze a lungo termine.
- Il «bene» tempo di viaggio continua a sussistere. Separazione tra tempo di viaggio e orario di lavoro annuo mantenuta.
- Il tempo di viaggio superiore a 90 o 60 minuti viene trasferito sul conto ore supplementari e in difetto e non viene più retribuito – l'orario di lavoro produttivo rimane invariato.
- Riduzione delle indennità giornaliere di malattia all'80% del salario. Il termine di attesa dell'assicurazione è aumentato fino a un massimo di 60 giorni.
- Cauzione di 25 000 franchi finalizzata a garantire il rispetto dell'obbligo di mantenere la pace.
- Obbligo di negoziazione per raggiungere soluzioni globali equivalenti nei CCL regionali, ma senza doppie retribuzioni.
- Disposizioni transitorie e introduzione graduale, affinché i contratti in corso possano essere attuati con la vecchia regolamentazione relativa al tempo di viaggio prevista nei contratti d'appalto.
- Disposizioni transitorie affinché i nuovi modelli relativi all'orario di lavoro e al tempo di viaggio possano essere prepararti con attenzione nelle aziende in vista della loro introduzione.
- Il diploma CAP è ora classificato come equivalente alla classe salariale A invece che alla classe salariale Q.
- Contratto più semplice (meno articoli, meno appendici).

Ecco cosa è stato concesso durante i negoziati:

- Introduzione graduale di un'indennità di cantiere pari a CHF 9.00 nel corso dei prossimi tre anni.

- Aumento dei supplementi e delle indennità per le costruzioni sotterranee (anche su richiesta dei datori di lavoro).
- Riduzione del tempo di viaggio senza indennità a 25 minuti entro il 2029 e a 20 minuti entro il 2030.
- Il tempo di viaggio da 90 o 60 minuti in poi sarà trasferito sul conto ore supplementari e in difetto e non sarà più retribuito.
- Aumento delle assenze brevi in caso di decessi e matrimonio.

È stato possibile respingere le seguenti richieste dei sindacati:

- Aumento dell'indennità per il pranzo a CHF 21.00.
- Spese per le pause di CHF 8.00.
- Compensazione del rincaro compresi i costi della cassa malati.
- Aumento dei salari effettivi più un ulteriore 1%.
- Eliminazione della separazione tra tempo di viaggio e orario di lavoro.
- Riduzione dell'orario di lavoro annuale da 2112 a 2086 ore.

17 dicembre 2025